



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI ED AUTORIMESSE

CAPITOLATO PARTICOLARE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER
AUTOTRAZIONE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA
CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/07/2013 – 30/11/2016.
PROCEDURA APERTA.**



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI – MAGAZZINI ED AUTORIMESSE

CAPITOLATO PARTICOLARE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/07/2013 – 30/11/2016. PROCEDURA APERTA.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

- 1.1 Il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, appalta mediante Procedura Aperta di rilevanza comunitaria, da esperire a norma degli artt. 55 e 59 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e sotto l'osservanza dei requisiti contenuti nel presente Capitolato, la fornitura di metano per autotrazione cng (compressed natural gas) per l'alimentazione dei veicoli di proprietà della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - DURATA - IMPORTO - SPESE APPALTO.

- 2.1 L'accordo quadro avrà validità dalla data di stipula del contratto, o dalla consegna anticipata della fornitura, fino al 30.11.2016.
- 2.2 L'importo netto a base di gara per il citato periodo contrattuale è di euro 231.439,84 al netto di IVA e Accisa.
- L'importo contrattuale, Accisa inclusa, ammonta ad €. 245.661,16 oltre ad €. 51.588,84 per I.V.A. al 21%, per un totale complessivo di €. 297250,00, da ripartire negli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 per i seguenti importi annui lordi:
- anno 2013: €. 43.500,00;
anno 2014: €. 87.000,00;
anno 2015: €. 87.000,00;
anno 2016: €. 79.750,00.
- Tali importi, impegnati limitatamente a complessivi €. 160.950,00, IVA e Accisa incluse, con riserva di adottare successivi provvedimenti per l'impegno della restante spesa e per l'ulteriore assegnazione della fornitura, rappresentano il controvalore massimo delle forniture di beni utilizzabili dalla stazione appaltante in ciascun anno, senza che la stessa abbia l'obbligo dell'intero utilizzo.
- Le spese di stipulazione, di registrazione, scritturazione degli atti relativi al presente appalto e delle copie occorrenti, unitamente alle spese di bollo necessarie per i documenti e le scritture contabili sono a carico delle Ditte aggiudicatarie.

ARTICOLO 3 - CONSISTENZA DELLA FORNITURA.

- 3.1 La fornitura dovrà essere effettuata, nel quadriennio, nei quantitativi presunti complessivi di seguito indicati:

Prodotto	Anno 2013 Totale Kg.	Anno 2014 Totale Kg.	Anno 2015 Totale Kg.	Anno 2016 Totale Kg.	Totale Kg. nel quadriennio
Metano per autotrazione	38.125	76.250	76.250	69.895,83	260.520,83

I quantitativi sopra riportati sono del tutto indicativi e sono di riferimento per la previsione della spesa globale (ammontare dell'appalto), per la formulazione delle offerte e per la conseguente aggiudicazione.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO.

- 4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I soggetti che si trovano in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti.
- 4.2 I concorrenti, per essere ammessi alla Procedura Aperta, dovranno produrre istanza, formulata secondo le modalità indicate dal bando di gara e nel disciplinare, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000:
- a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, l'oggetto dell'attività e le generalità di Amministratori e Direttori tecnici;
 - b) iscrizione alla Camera di Commercio in categoria appropriata, Codice Fiscale e Partita IVA;
 - c) inesistenza delle circostanze di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - d) conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto, comprese quelle previste dal presente capitolato;
 - e) che la fornitura corrisponde alle caratteristiche di cui al precedente articolo 3;
 - f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n° 68);
 - g) disponibilità di almeno un impianto di rifornimento metano per autotrazione ubicato nel territorio cittadino, o impegno a disporre entro sei mesi dalla conclusione dell'accordo quadro;
 - h) indicazione delle parti della fornitura e/o servizi connessi che la ditta intende subappaltare;
 - i) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
 - j) che a) in fase di richiesta di ammissione all'accordo quadro non vi è una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino con il concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente offerta;
 - k) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un

concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06", con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici o commerciali. In tal caso, nella predetta dichiarazione, il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);

- 1) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011 08018/003).

All'istanza dovranno essere allegate:

- 1) dichiarazione della capacità tecnica e professionale, mediante elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, relativo alle forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a favore di Enti Pubblici o Aziende private con il rispettivo importo, oggetto, data e destinatario, ai sensi dell'art. 42, lettera a) del D.Lgs.163/2012;
- 2) documentazione originale attestante il versamento della cauzione provvisoria, come specificato nel successivo articolo 8;
- 3) originale del versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (CIG) secondo le specifiche indicazioni del disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - OFFERTA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.

5.1 L'offerta dovrà essere effettuata compilando una scheda specificamente predisposta (all. A). In essa dovrà essere indicato, per l'intero quadriennio di durata dell'accordo quadro, **l'eventuale sconto praticato**, espresso in €, per la fornitura del carburante **rispetto al prezzo alla pompa praticato presso il proprio impianto al momento di ogni singolo prelevamento**. Lo sconto, se indicato nella citata scheda, si intende fisso per l'intero periodo contrattuale.

5.2 Saranno ammessi nella graduatoria dell'accordo quadro le migliori 5 offerte. Saranno considerate anche le offerte che non contengono sconti rispetto al prezzo del carburante praticato alla pompa.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica si precisa che, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e – ove non possibile – alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 0,00 (zero).

Per la procedura in argomento non sussistono le condizioni per la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto, durante l'esecuzione della fornitura, l'eliminazione degli eventuali rischi interferenziali è assicurata mediante l'adozione di specifiche procedure operative ed organizzative.

Le offerte duplici, con alternative, o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti ,in caso di mancato adempimento alle prestazioni previste dal D. Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione, comunque, avverrà sotto la condizione che la ditta idonea non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La Stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.

L' Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

5.3 La Città, esaminati i documenti presentati dalle Ditte interessate alla fornitura, procederà alla conclusione dell'accordo quadro con le Ditte in possesso dei requisiti.

A seguito dell'aggiudicazione, effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale degli aggiudicatari, gli stessi saranno convocati dal Servizio proponente per la stipula dei singoli contratti di affidamento della fornitura nella forma della scrittura privata.

Si precisa che è intenzione dell'Amministrazione avvalersi di una rete di distribuzione del carburante quanto più estesa possibile, pertanto la conclusione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nei confronti di tutte le Ditte ammesse.

5.4 Si procederà ai sensi dell'art. 59, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel caso in cui il numero degli operatori economici partecipanti all'accordo quadro ed in possesso dei requisiti richiesti siano almeno pari a tre. Nel caso in cui il numero degli operatori economici partecipanti all'accordo quadro ed in possesso dei requisiti richiesti siano inferiori a tre, la Civica Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

5.5 L'esecuzione della fornitura sarà affidata a tutte le Ditte ammesse all'accordo quadro utilizzando, per la scelta dei contraenti, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti criteri: rotazione e massima copertura territoriale.

Si avvisa fin da ora che, in fase di aggiudicazione della gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ci si adeguerà alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 135. Il contratto sarà perciò sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 135 del 07/08/2012.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DELLA FORNITURA. FATTURAZIONE.

6.1 L'operatività completa dell'appalto dovrà essere garantita dal 1° luglio 2013, pertanto ogni appaltatore dovrà provvedere per tempo a tutti gli adempimenti connessi allo scopo.

- 6.2 La registrazione dei prelievi di carburante avverrà tramite apposita modulistica fornita dalla Civica Amministrazione a ciascuna delle Ditte aggiudicatrici, con compilazione manuale della stessa da parte del gestore della stazione di servizio presso la quale viene effettuato ogni singolo rifornimento di carburante ai veicoli di proprietà comunale. La struttura della modulistica e le modalità di registrazione dei prelievi di carburante saranno dettagliatamente illustrate ad aggiudicazione avvenuta.
- 6.3 Le Ditte aggiudicatrici si impegnano ad assumere l'obbligo di eseguire il servizio proposto nell'offerta e ad ottemperare a tutte le condizioni del presente capitolato; qualsiasi variazione alle condizioni indicate dall'Amministrazione comporterà l'applicazione di penalità fino alla revoca dell'affidamento.
- 6.4 La fatturazione, riferita agli acquisti di carburante effettuati dalla Civica Amministrazione, dovrà essere presentata con cadenza mensile. Le Ditte aggiudicatrici dovranno fornire, oltre alla fatturazione mensile dei prelievi effettuati nel mese di riferimento, la relativa documentazione – rendicontazione, oltre ad una tabella, in formato excel, riepilogativa di ogni singolo acquisto di carburante effettuato dalla Città.
Le fatture emesse dalle Ditte aggiudicatrici dovranno riportare in modo completo anche i seguenti dati:
- mese di riferimento;
 - stazione di servizio erogatrice del carburante;
 - tipo e quantità del prodotto fornito;
 - prezzo al Kg. del carburante;
 - importo dell'eventuale sconto per Kg. praticato;
 - importo imponibile;
 - importo relativo all'I.V.A.;
 - importo complessivo della fornitura;
 - estremi della determinazione di impegno della spesa.
- 6.5 Le Ditte aggiudicatrici sono tenute ad indicare, ad aggiudicazione avvenuta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 9, un proprio referente, dotato di poteri decisionali, cui l'Ente appaltante possa rivolgersi per questioni relative alla fornitura in oggetto. Inoltre, le Ditte interessate alla fornitura dovranno compilare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, un'apposita scheda (all. B) in cui si dovrà indicare:
- il nominativo del titolare o della Società con cui la Civica Amministrazione stipulerà l'eventuale contratto di fornitura, il nominativo del/i gestore/i dell'impianto, l'indirizzo completo e l'insegna della stazione di servizio cittadina in cui si effettueranno gli eventuali prelievi del carburante;
 - il codice IBAN (numero internazionale del conto bancario) ed il codice BIC (codice di identificazione della Banca) cui la Città farà riferimento per il pagamento delle eventuali forniture del carburante.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI.

- 7.1 A fronte del ricevimento di una o più fatture relative al mese considerato, da emettere secondo le disposizioni indicate all'articolo precedente, il Servizio Gestione Automezzi – Magazzini ed Autorimesse, espletate le necessarie verifiche provvederà, nel rispetto delle modalità previste per i pubblici appalti e nei regolamenti comunali vigenti, a predisporre l'atto di liquidazione degli importi corrispondenti alle forniture di carburante effettivamente erogate nel mese di riferimento ai veicoli di proprietà della Città.
- 7.2 Il termine di pagamento sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione della regolarità della fornitura effettuata e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE PROVVISORIA.

- 8.1 I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'importo di € 4.628,80, pari al 2% dell'ammontare complessivo dell'importo a base di gara al netto di I.V.A. e Accisa (importo netto a base di gara: € 231.439,84) mediante assegno circolare non trasferibile (intestato al Civico Tesoriere della Città di Torino) presso la Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 14,40 alle 16,10), ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 8.2 Dovrà essere altresì presentato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- 8.3 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 8.4 La cauzione provvisoria sarà restituita alle Ditte non aggiudicatarie mentre quelle delle Ditte affidatarie saranno trattenute fino alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all'articolo successivo, ed al perfezionamento dell'aggiudicazione.
L'istituto di cui al presente articolo è regolato dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale si rimanda per la disciplina completa dello stesso.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA.

- 9.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, le Ditte aggiudicatarie dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al versamento della cauzione definitiva pari al 10% (o importo superiore nei casi di cui al citato art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) dell'importo quadriennale dell'appalto, decurtato dell'I.V.A. e dell'Accisa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10/6/1982 n. 348, ai sensi dell'art.14 del vigente Capitolato generale degli appalti municipali. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le firme dei rappresentanti degli istituti di credito e delle società di assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
- 9.2 Nel caso in cui le Ditte aggiudicatarie rifiutassero di sottoscrivere il contratto formale o trascurassero ripetutamente, in modo grave di adempiere alle condizioni previste per la fornitura, il Comune di Torino potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con le Ditte stesse, a maggiori spese di queste, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.
- 9.3 La cauzione di cui sopra sarà restituita alle Ditte aggiudicatarie dopo la conclusione del contratto e la definizione di tutta la contabilità ed eventuali controversie.

L'istituto di cui al presente articolo è regolato dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale si rimanda per la disciplina completa dello stesso.

ARTICOLO 10 - PENALITA'. CONTROLLI.

- 10.1 Nel caso in cui le fatture fossero carenti, anche parzialmente, dei dati richiesti all'articolo 6 si applicherà una penale di €. 100,00 per ogni fattura incompleta.
- 10.2 La mancata trasmissione all'Amministrazione dei dati relativi ai prelevamenti effettuati, comporterà la penale di €. 500,00 per ogni evento.
- 10.3 La compilazione della modulistica relativa ai prelevamenti di carburante di cui all'art. 6, effettuata in maniera parziale e/o difforme dalle indicazioni dell'Amministrazione comporterà, per le Ditte inadempienti, l'applicazione di una penale progressiva: €. 10,00 per il primo evento, €. 20,00 per il secondo evento e così via ...
- 10.4 La trascrizione errata e/o mancante, su ogni ricevuta di prelevamento, del numero di targa del veicolo rifornito, qualora non sussistano altri elementi atti ad identificare lo stesso come effettivamente appartenente all'Autoparco della Città di Torino, comporterà la decurtazione, dal totale del mese di riferimento, del quantitativo di carburante indicato in tali ricevute, con conseguente riduzione dell'importo ammesso al pagamento.
- 10.5 Ogni variazione di prezzo del carburante dovrà essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante; in carenza di tale comunicazione, le Ditte inadempienti saranno sanzionate con applicazione di una penale di €. 10000 per evento.
- 10.6 Ogni interruzione dell'erogazione di carburante dovrà essere tempestivamente comunicata dalle Ditte aggiudicatrici, che dovranno anche informare l'Amministrazione circa le cause che hanno determinato il mancato funzionamento dell'impianto ed i tempi previsti per il ripristino della fornitura.
- Le interruzioni della fornitura per cause non imputabili alle Ditte aggiudicatrici non daranno luogo a responsabilità o sanzioni a carico delle stesse, mentre ogni interruzione dell'erogazione di carburante per cause ad esse attribuibili comporterà una penale a loro carico – commisurata al numero di giorni di effettiva interruzione della fornitura – quantificabile in €. 100,00 per ogni giorno di mancata fornitura.
- In carenza di comunicazione relativa all'interruzione dell'erogazione di carburante, alle Ditte inadempienti sarà irrogata una sanzione economica progressiva: €. 100,00 per il primo evento, €. 200,00 per il secondo evento e così via...
- 10.7 L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo, durante la vigenza contrattuale e presso tutte le stazioni di servizio convenzionate, ogni tipo di controllo, relativo all'appalto, che riterrà opportuno eseguire. Le Ditte aggiudicatrici hanno l'obbligo di fornire – tramite il personale operante presso l'impianto e/o attraverso propri incaricati altrove dislocati – risposta ai chiarimenti richiesti e di mettere in atto eventuali migliorie relative al servizio erogato, secondo le osservazioni indicate dall'Amministrazione stessa.
- 10.8 In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, non specificatamente sanzionata, si applicherà una penalità, in misura giornaliera, compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente dalla stazione appaltante.
- 10.9 Le penalità di cui sopra saranno applicate dalla stazione appaltante con semplice lettera d'ufficio senza bisogno di altra misura amministrativa o legale. Il loro importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, o in alternativa, sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI, LEGGI E DECRETI .

- 11.1 Le Ditte aggiudicatrici sono tenute all'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Particolare d'Appalto e delle norme in esso richiamate e delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno

emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Particolare d'Appalto.

- 11.2 Le Ditte aggiudicatarie sono responsabili in via esclusiva dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi da eseguirsi nell'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato Particolare d'Appalto.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTI.

- 12.1 Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle Ditte aggiudicatarie di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato. L'intenzione di subappaltare a terzi parte della fornitura dovrà essere indicata nell'offerta.
- 12.2 Il subappalto senza il consenso dell'Amministrazione, o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere il diritto della Città di Torino di rescindere il contratto senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
- 12.3 In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, l'Ente appaltante può procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
- 12.4 La disciplina dell'istituto del subappalto è regolata dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 13 - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA.

- 13.1 Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
- 13.2 L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

ARTICOLO 14 - FALLIMENTO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE.

- 14.1 In caso di fallimento delle Ditte aggiudicatarie, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e il Comune di Torino provvederà a termini di legge.

ARTICOLO 15 - CESSIONI DI CREDITO.

- 15.1 Le cessioni di credito, come disciplinato dall'art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano autorizzate dalla stazione appaltante. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

- 16.1 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

16.2 Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale, ovvero della fisionomia giuridica delle Ditte aggiudicatarie, deve essere comunicata e documentata al Comune di Torino per le opportune prese d'atto, pena la sospensione dei pagamenti.

ARTICOLO 17 - COMPETENZA CONTROVERSIE.

17.1 Ad ogni effetto del presente contratto si riconosce, per qualunque tipo di controversia, la competenza del foro di Torino.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

18.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti nell'ambito dell'espletamento della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini inerenti la gara stessa e saranno conservati presso le competenti sedi dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando di gara e dal presente Capitolato Particolare d'Appalto è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa. Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata, sia in modalità cartacea. In relazione a tali dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

18.2 Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Comunale nel suo complesso, in persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2006 03424/066 del 16/10/2006, esecutiva dal 30/10/2006.

Redatto da:

Dott. Paolo MARICA

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Visto: Ing. Luigi Laonigro

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.	Pag. 2
ARTICOLO 2 - DURATA - IMPORTO - SPESE APPALTO.	Pag. 2
ARTICOLO 3 - CONSISTENZA DELLA FORNITURA.	Pag. 2
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO.	Pag. 3
ARTICOLO 5 - OFFERTA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.	Pag. 4
ARTICOLO 6 - MODALITA' DELLA FORNITURA. FATTURAZIONE.	Pag. 5
ARTICOLO 7 - PAGAMENTI.	Pag. 6
ARTICOLO 8 - CAUZIONE PROVVISORIA.	Pag. 7
ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA.	Pag. 7
ARTICOLO 10 - PENALITA'. CONTROLLI.	Pag. 8
ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI, LEGGI E DECRETI.	Pag. 8
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTI.	Pag. 9
ARTICOLO 13 - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA.	Pag. 9
ARTICOLO 14 - FALLIMENTO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE.	Pag. 9
ARTICOLO 15 - CESSIONI DI CREDITO.	Pag. 9
ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.	Pag. 9
ARTICOLO 17 - COMPETENZA CONTROVERSIE.	Pag. 10
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	Pag. 10

ALLEGATI:

SCHEDA (A);
SCHEDA (B).